

Roma, 16 aprile 2020

Circolare n. 132/2020

Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Precisazioni sul distacco transnazionale – Messaggio INPS n. 1633 del 15.4.2020.

Considerato l’impatto che l’emergenza sanitaria in corso e la limitazione della circolazione delle persone stanno avendo sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, l’INPS ha riportato alcuni chiarimenti del Ministero del Lavoro in merito alla validità dei Formulari A1 (*Certificati di legislazione applicabile*) di cui, come è noto, le imprese che distaccano lavoratori in altro Stato membro dell’Unione europea devono munirsi per attestare che il distaccato resti soggetto alla legislazione previdenziale del Paese di provenienza (Regolamento UE n. 883/2004).

Al riguardo l’Istituto ha precisato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, la validità dei Formulari A1 già rilasciati, con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, deve ritenersi automaticamente estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020.

Inoltre, l’INPS ha precisato che gli stessi Formulari “*dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità*”. Questa precisazione si è resa necessaria in quanto per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati, l’articolo 13 del citato Regolamento UE n. 883/2004 individua i criteri per la determinazione della legislazione applicabile sulla base del concetto di “attività prevalente”, assumendo particolare rilievo la valutazione dell’attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell’attività complessivamente svolta. Considerata la situazione attuale, i suddetti lavoratori potrebbero essere stati costretti a rimanere nello Stato estero applicando una modifica dei parametri di valutazione dell’attività lavorativa e la conseguente applicazione della legislazione previdenziale dello Stato estero. Per evitare che questo avvenga è stata precisata quindi l’irrelevanza in questa fase particolare della variazione in aumento della percentuale dell’attività svolta nello Stato estero.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta *circ.re conf.le* [114/2019](#)
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 15-04-2020

Messaggio n. 1633

OGGETTO: Regolamentazione comunitaria. Settore legislazione applicabile. Emergenza COVID-19 - UE e validità dei formulari A1

1. Premessa

Le misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno comportato forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, imponendo alle imprese l'utilizzo del telelavoro o di altre forme di lavoro agile.

Considerato l'impatto di tali circostanze sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate.

Tali chiarimenti sono stati condivisi tra le Istituzioni degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo al fine di garantire la tutela dei lavoratori limitati nella loro mobilità a causa dell'emergenza COVID 19.

2. Validità dei formulari A1 rilasciati ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004

La validità dei formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico

europeo ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell'ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020 (Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. n. 26 del 01/02/2020) anche in assenza della richiesta esplicita di deroga prevista dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 987/2009 (in applicazione dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004), al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilità.

3. Formulari A1 rilasciati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004

Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 individua i criteri per la determinazione della legislazione applicabile sulla base del concetto di "attività prevalente", assumendo particolare rilievo la valutazione dell'attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell'attività complessivamente svolta.

Tuttavia, in ragione delle misure di limitazione della mobilità transfrontaliera, i suddetti lavoratori potrebbero essere stati costretti a rimanere nello Stato estero, non potendo rientrare nello Stato di residenza. Tale circostanza, in via generale, potrebbe determinare una modifica dei parametri di valutazione dell'attività lavorativa, con conseguente applicazione della legislazione previdenziale dello Stato estero.

Proprio per rimediare a tale eventualità, i formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 prima dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell'attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele